
Votazione popolare

25 settembre 2022

Primo oggetto

Iniziativa sull'allevamento intensivo

Secondo oggetto

Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

Terzo oggetto

Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)

Quarto oggetto

Modifica della legge federale sull'imposta preventiva



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera
(Iniziativa sull'allevamento intensiv)**

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	22

**Secondo e terzo
oggetto****Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento
dell'imposta sul valore aggiunto
e
Modifica della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)**

In breve	→	6-9
In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
I testi in votazione	→	36

Quarto oggetto**Modifica della legge federale sull'imposta preventiva**

In breve	→	10-11
In dettaglio	→	58
Gli argomenti	→	64
Il testo in votazione	→	68



I video della
votazione:
admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:
VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)»

Contesto

La Svizzera dispone di una legge sulla protezione degli animali fra le più severe al mondo. La dignità e il benessere degli animali sono tutelati, indipendentemente dal numero di capi detenuti in un allevamento. Inoltre, la Confederazione promuove, come sancito nella Costituzione, forme di produzione agricola particolarmente in sintonia con la natura e rispetto dell'ambiente e degli animali. Sempre più animali da reddito vivono in stalle che rispondono alle loro esigenze e hanno regolarmente accesso a spazi esterni.

Il progetto

L'iniziativa vuole che la tutela della dignità degli animali da reddito quali bovini, polli o suini sia sancita dalla Costituzione. Intende inoltre vietare l'allevamento intensivo, poiché questo tipo di allevamento lederebbe sistematicamente il benessere degli animali. La Confederazione dovrebbe stabilire requisiti minimi più severi in materia di ricovero e cura rispettosi degli animali, di accesso a spazi esterni, di macellazione nonché relativi alle dimensioni massime del gruppo per stalla. Tali requisiti dovrebbero soddisfare almeno le direttive Bio Suisse 2018 e tutte le aziende agricole sarebbero tenute a rispettarle nell'ambito dell'allevamento di animali. Questi requisiti si applicherebbero anche all'importazione di animali e prodotti animali, nonché di derrate alimentari con ingredienti di origine animale. Ciò comporterebbe la violazione di accordi con importanti partner commerciali. Ne conseguirebbero maggiori costi d'investimento e d'esercizio, controlli onerosi nelle aziende estere e un rincaro delle derrate di origine animale.

In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	22

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Gli animali da reddito sono già tutelati molto bene. Sempre più animali sono detenuti in modo particolarmente rispettoso. Il divieto d'importazione per prodotti che non rispettano gli standard bio di allevamento sarebbe estremamente oneroso da far rispettare. Il prezzo di molte derrate alimentari aumenterebbe.

[🔗 admin.ch/iniziativa-allevamento-intensivo](https://admin.ch/iniziativa-allevamento-intensivo)


Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì


La legge sulla protezione degli animali è spesso definita esemplare. Il comitato ritiene tuttavia che la realtà nell'agricoltura sia ben diversa. L'iniziativa chiede quindi ricovero e cura rispettosi degli animali, l'accesso regolare a spazi esterni, gruppi più piccoli e una macellazione rispettosa.

[🔗 allevamento-intensivo.ch](https://allevamento-intensivo.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve**Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto**

e

Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)

In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	30
I testi in votazione	→	36

Due oggetti, una riforma

La riforma dell'AVS comprende due oggetti in votazione. Il primo aumenta l'aliquota dell'IVA a favore dell'AVS. Questo aumento avviene mediante una modifica costituzionale che è obbligatoriamente sottoposta a votazione. Il secondo adegua le prestazioni dell'AVS. Contro questa modifica di legge è stato chiesto il referendum. I due atti normativi sono collegati: se uno di essi è respinto, l'intera riforma fallisce.

Contesto

La stabilità finanziaria dell'AVS è in pericolo poiché le generazioni contraddistinte da una forte natalità raggiungono ora l'età di pensionamento. Nel contempo aumenta la speranza di vita media. Tra pochi anni le entrate dell'AVS non basteranno più per finanziare tutte le rendite.

I testi in votazione

La riforma Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) ha lo scopo di garantire il versamento delle rendite per i prossimi dieci anni circa. Prevede da un lato risparmi e dall'altro un aumento delle entrate. Introduce l'età di pensionamento unica di 65 anni per uomini e donne. A tale scopo l'età di pensionamento delle donne sarà gradualmente portata da 64 a 65 anni. L'impatto di questo innalzamento è attenuato mediante misure compensative: se la riforma entrerà in vigore come previsto nel 2024, le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno andare in pensione anticipata a condizioni più favorevoli; se invece lavorano fino a 65 anni riceveranno un supplemento sulla rendita AVS. Per generare entrate supplementari a favore dell'AVS sarà aumentata l'imposta sul valore aggiunto (IVA): l'aliquota ridotta passerà dal 2,5 al 2,6 per cento, quella normale dal 7,7 all'8,1 per cento. La riforma apporta inoltre maggiore flessibilità: sarà infatti possibile scegliere liberamente il momento del pensionamento tra i 63 e i 70 anni e ridurre progressivamente l'attività lavorativa riscuotendo rendite parziali. Chi continua a lavorare dopo i 65 anni potrà a determinate condizioni colmare eventuali lacune di contribuzione e migliorare così la propria rendita. In tal modo si crea un incentivo per proseguire l'attività lavorativa.

La domanda che figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto?

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento, l'aumento minimo dell'IVA è giustificato e necessario, poiché contribuisce in misura determinante a garantire le rendite dell'AVS. Stabilizzere le finanze dell'AVS unicamente mediante risparmi significherebbe ridurre in modo massiccio le prestazioni.

[admin.ch/riforma-AVS21](https://www.admin.ch/riforma-AVS21)


Punto di vista della minoranza in Parlamento

No

Una minoranza del Consiglio nazionale ha respinto il decreto federale. Questi parlamentari non erano contrari di principio a migliorare la situazione finanziaria dell'AVS sul fronte delle entrate, ma oltre ad aumentare l'IVA avrebbero voluto destinare all'AVS una parte degli utili della Banca nazionale.

[parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 19.050

Il voto del Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio degli Stati



La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che per stabilizzare le finanze dell'AVS siano necessari anche risparmi. Per questo motivo propongono di introdurre la medesima età di pensionamento per le donne e gli uomini. L'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni è compensato con misure finanziarie.

[admin.ch/riforma-AVS21](https://www.admin.ch/riforma-AVS21)


Raccomandazione del
comitato referendario

No


Secondo il comitato referendario i risparmi sono realizzati soltanto a scapito delle donne, sebbene già oggi le loro rendite di vecchiaia siano di un terzo più basse. Ritiene inoltre che questo sia soltanto il primo passo e che l'introduzione dell'età di pensionamento a 67 anni per tutti sia già pianificata. Secondo il comitato, l'AVS 21 è il primo di una serie di progetti di smantellamento che ci riguardano tutti.

[avs21-no.ch](https://www.avs21-no.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge federale sull'imposta preventiva

Contesto

La Confederazione riscuote un'imposta preventiva del 35 per cento sui redditi derivanti da interessi sul capitale. I privati che vivono in Svizzera possono chiederne il rimborso, se indicano tali interessi nella dichiarazione d'imposta. Nel caso di interessi da obbligazioni l'imposta preventiva è dovuta solo per obbligazioni emesse in Svizzera. Si tratta di uno svantaggio per l'economia svizzera. Per procurarsi capitale, molte imprese emettono obbligazioni in Paesi in cui l'imposta preventiva non è riscossa.

Il progetto

Per far sì che le imprese svizzere emettano più obbligazioni nel nostro Paese, il progetto prevede di esentare dall'imposta preventiva le obbligazioni svizzere. Queste diventerebbero così più interessanti per gli investitori. Il progetto abolisce inoltre anche la tassa di negoziazione per le obbligazioni svizzere e altri titoli, dovuta attualmente sulle operazioni di compravendita di tali titoli. Entrambe le misure favoriscono l'economia svizzera. Nel migliore dei casi la riforma potrebbe già autofinanziarsi nell'anno in cui entrerà in vigore. Contro la riforma è stato chiesto il referendum. Il comitato ritiene che il progetto accrescerà la sottrazione d'imposta.

In dettaglio	→	58
Gli argomenti	→	64
Il testo in votazione	→	68

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) (Rafforza- mento del mercato dei capitali di terzi)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono riportare in Svizzera i posti di lavoro trasferiti all'estero e il gettito fiscale andato perso. La riforma rafforza il mercato obbligazionario e la piazza imprenditoriale del nostro Paese. Nel migliore dei casi la riforma potrebbe autofinanziarsi già nell'anno in cui entrerà in vigore.

admin.ch/imposta-preventiva


Raccomandazione
del comitato
referendario

No


Per il comitato referendario la riforma si tradurrà in un aumento della criminalità fiscale e in perdite di gettito fino a 800 milioni di franchi. Il comitato ritiene che saranno soprattutto gli investitori esteri a beneficiare della riforma, mentre l'imposta preventiva continuerà a essere riscossa sui conti bancari dei cittadini svizzeri.

privilegi-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio**Iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)»**

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	18
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	20
Il testo in votazione	→	22

Contesto

Legge sulla protezione degli animali

La Svizzera dispone di regolamentazioni sulla protezione degli animali fra le più severe e dettagliate al mondo. La dignità e il benessere degli animali sono tutelati per legge. Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, di porlo in stato di ansietà o di ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare, trascurare o affaticare inutilmente gli animali; la violazione di questi divieti può essere punita severamente.

Benessere degli animali nell'agricoltura

La protezione degli animali deve essere garantita in ambito agricolo, indipendentemente dal numero di animali detenuti in un determinato luogo. La Costituzione stabilisce inoltre che agli agricoltori spettano incentivi supplementari se la loro produzione è particolarmente in sintonia con la natura e rispettosa dell'ambiente e degli animali. Da oltre 25 anni la Confederazione promuove pertanto la stabulazione particolarmente rispettosa degli animali e la loro uscita regolare all'aperto. Nel 2020, il 62 per cento degli animali da reddito vivevano in stalle che rispondevano alle loro esigenze, mentre dieci anni prima erano poco meno del 46 per cento. Il 78 per cento potevano uscire regolarmente all'aperto, mentre dieci anni prima la percentuale era solo del 72 per cento¹.

Numero massimo di animali per azienda

La legge disciplina il numero massimo di suini, pollame e vitelli da ingrasso che possono essere detenuti da un'azienda agricola (v. tabella). Queste disposizioni hanno tuttavia in primo luogo lo scopo di tutelare l'ambiente. Nell'ambito della protezione degli animali l'attenzione si concentra sul singolo animale, che deve essere tutelato indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda agricola.

1 Vi sono differenze a seconda della specie animale: nel 2020 l'85 per cento dei bovini, il 51 per cento dei suini e il 44 per cento del pollame da reddito avevano regolare accesso a spazi esterni. Il 60 per cento dei bovini, il 68 per cento dei suini e il 94 per cento del pollame da reddito beneficiavano di una stabulazione particolarmente rispettosa. Le quote non sono calcolate per animale, ma per unità di bestiame grosso. Si veda il Rapporto agricolo 2021 ([🔗 agrarbericht.ch/it](https://www.agrarbericht.ch/it) > Politica > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione)






Richieste dell'iniziativa

Divieto dell'allevamento intensivo

Il comitato d'iniziativa chiede una disposizione costituzionale che tuteli la dignità dell'animale in ambito agricolo. L'allevamento intensivo deve essere vietato. L'iniziativa lo definisce un «allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente».

Numero massimo di animali consentito

Per animali più anziani o più pesanti vigono oggi in parte effettivi massimi inferiori.

	Disposizioni vigenti	In caso di accettazione dell'iniziativa
	Per azienda:	
 Polli da ingrasso	27 000	27 000 (al massimo 2000 per pollaio)
 Galline ovaiole	18 000	4000 (al massimo 2000 per pollaio)
 Suini da ingrasso	1500	1500
 Vitelli da ingrasso	300	300
 Effettivo complessivo di animali*	Per ettaro: 3 unità di bestiame grosso fertilizzante	2,5 unità di bestiame grosso fertilizzante

* Se le aziende agricole cedono concime aziendale (liquame e letame) ad altre aziende, l'effettivo complessivo per ettaro di superficie concimabile può anche essere più elevato. Per unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF) si intende una vacca di 600 kg con una produzione di latte di 6000 kg all'anno. I valori UBGF degli altri animali da reddito sono calcolati in base alla quantità di sostanze fertilizzanti prodotte. Per esempio, circa 100 galline ovaiole corrispondono a 1 UBGF.

Fonte: legge federale sulla protezione delle acque ([fedlex.ch](https://www.fedlex.ch) > 814.20), ordinanza sugli effettivi massimi ([fedlex.ch](https://www.fedlex.ch) > 916.344) e direttive Bio Suisse 2018 ([iai.bio-suisse.ch](https://www.iai.bio-suisse.ch))

Requisiti minimi per l'allevamento

In caso di accettazione dell'iniziativa, la Confederazione sarà obbligata a stabilire requisiti minimi più severi riguardanti il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla. Quale standard minimo si applicheranno le direttive Bio Suisse 2018².

Standard bio anche per le importazioni

Le severe prescrizioni bio in materia di allevamento si applicherebbero anche ai prodotti d'importazione. Le derrate alimentari di origine animale che non le rispettano non potrebbero più essere importate. Non si tratterebbe soltanto di prodotti quali carne, uova, latte o formaggio, ma anche di derrate alimentari che contengono ingredienti di origine animale, come pasta all'uovo, prodotti di panetteria o cioccolato. La Confederazione dovrebbe istituire un sistema di controllo per le importazioni e i controlli risulterebbero molto onerosi. Oggi, per esempio, oltre il 40 per cento della carne di pollame e delle uova proviene dall'estero³.

Termini transitori sino a 25 anni

Il Parlamento avrebbe tre anni di tempo per emanare le disposizioni richieste. Alle aziende potrebbero essere concessi termini transitori sino a 25 anni, ad esempio per adottare misure edilizie.

Conseguenze dell'iniziativa

Ripercussioni sulle aziende

L'iniziativa avrebbe un notevole impatto sulle aziende agricole. Circa 3300 di queste dovrebbero diminuire l'effettivo di animali oppure aumentare le superfici aziendali. I costi di allevamento aumenterebbero; molte aziende dovrebbero effettuare cospicui investimenti. Secondo stime commissionate dalla Confederazione, i costi supplementari totali oscillerebbero tra 0,4 e 1,1 miliardi di franchi⁴.

- 2 Direttive Bio Suisse 2018 ([🔗 ia.i.bio-suisse.ch](https://ia.i.bio-suisse.ch) > Direttive Bio Suisse 2018)
- 3 Rapporto agricolo 2021 ([🔗 agrarbericht.ch/it](https://agrarbericht.ch/it) > Mercato > Evoluzione dei mercati > Grado di autoapprovvigionamento)
- 4 Analisi d'impatto della regolamentazione sull'iniziativa sull'allevamento intensivo e controprogetto diretto, rapporto finale del 27 aprile 2021 di Quirin Oberpriller, Anna Vettori, Jürg Heldenstab e Thomas von Stokar (INFRAS) ([🔗 usav.admin.ch](https://usav.admin.ch) > L'USAV > Basi legali ed esecutive > Votazioni > Iniziativa sull'allevamento intensivo)

Ripercussioni sui consumatori

L'iniziativa si ripercuoterebbe anche sui consumatori. Sarebbero disponibili unicamente derrate alimentari quali carne, uova, latte o formaggio provenienti da allevamenti che rispettano lo standard bio, e lo stesso varrebbe per le derrate contenenti ingredienti di origine animale. In tal modo la libertà di scelta risulterebbe limitata. A causa dei requisiti più elevati, il prezzo delle derrate alimentari e degli ingredienti di origine animale potrebbe aumentare.

Ripercussioni sull'ambiente

L'iniziativa potrebbe condurre a una riduzione del numero di animali e a un aumento delle importazioni di origine animale. Questo ridurrebbe le emissioni di ammoniaca in Svizzera, ma non a livello mondiale. L'ammoniaca è un inquinante atmosferico rilasciato dagli escrementi degli animali e dannoso per gli ecosistemi sensibili. Diminuirebbero anche le emissioni dei gas serra metano e protossido di azoto. Per mantenere inalterata la produzione, le aziende agricole dovrebbero costruire nuove stalle e sacrificare dunque superficie agricola utile.

Ripercussioni sugli accordi internazionali

Il divieto d'importazione per i prodotti che non soddisfano gli standard bio di allevamento violerebbe determinati accordi commerciali internazionali, fra l'altro con l'UE. Simili regolamentazioni delle importazioni potrebbero inoltre portare a conflitti con l'Organizzazione mondiale del commercio e con gli Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio. Tutto ciò potrebbe avere conseguenze anche sulle esportazioni svizzere.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

La legge federale sulla protezione degli animali è spesso definita esemplare. Per gli animali in allevamento intensivo, però, la realtà è ben diversa: benché siano capaci di provare sofferenza, non sono considerati esseri viventi, ma oggetti. A migliaia vengono stipati in capannoni di allevamento, e solo ben pochi escono al pascolo. Per questo, l'iniziativa chiede ricovero e cura rispettosi dell'animale, l'accesso regolare a spazi esterni, un numero massimo di animali per stalla e una macellazione rispettosa.

Di che cosa si tratta?

Negli ultimi 20 anni, in Svizzera il numero di animali detenuti a scopo agricolo è aumentato quasi della metà. Più di 80 milioni di animali sono stati ingrassati e macellati nel 2021. Vi sono aziende che detengono fino a 27 000 polli, 1 500 suini o 300 bovini. Nell'allevamento intensivo i bisogni fondamentali di spazio, movimento e attività sono sistematicamente ignorati.

Rafforzare l'agricoltura tradizionale

Secondo il Consiglio federale, l'iniziativa interesserebbe soltanto il 5 per cento circa delle aziende agricole, vale a dire quelle dedite alla produzione industriale, che sempre più spesso soppiantano le aziende agricole tradizionali. L'iniziativa rafforzerà le aziende che già oggi pongono il benessere degli animali al di sopra degli interessi puramente economici della produzione.

Proteggere il mercato svizzero

Le famiglie contadine in Svizzera non devono essere svantaggiate dalla concorrenza internazionale. Sono quindi necessarie regole d'importazione che tengano conto dei nuovi standard svizzeri. Tali norme possono essere concretizzate anche mediante accordi commerciali internazionali. Impedendo l'importazione di beni a buon mercato di qualità inferiore, rafforzeremo la nostra agricoltura.

Contenere i rischi sanitari

La produzione animale industriale comporta maggiori rischi di malattie e quindi un impiego accresciuto di antibiotici. Con l'abbandono dell'allevamento intensivo possiamo pertanto contenere i rischi di future pandemie.

Sfruttare i terreni da pascolo svizzeri

La Svizzera importa 1,4 milioni di tonnellate all'anno di alimenti per animali e utilizza gran parte delle superfici coltivate per la produzione di mangime. Ciò consente di detenere più animali rispetto a quanto sarebbe possibile sfruttando i pascoli. Garantendo agli animali l'accesso sistematico ai pascoli, renderemmo giustizia all'immagine di un'agricoltura svizzera sostenibile e rispettosa degli animali.

Un sì per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente

Il principio costituzionale della dignità degli animali deve finalmente essere rispettato anche nell'agricoltura. Il termine transitorio di 25 anni lascia tempo sufficiente a tutte le aziende interessate per riorientarsi verso una produzione rispettosa degli animali. Con un sì all'iniziativa garantiamo un'agricoltura incentrata sul benessere degli animali e degli esseri umani nonché sulla tutela dell'ambiente.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 allevamento-intensivo.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che il benessere degli animali sia importante. In Svizzera, la loro dignità e il loro benessere sono tutelati per legge e un numero crescente di animali da reddito è detenuto in modo particolarmente rispettoso delle loro esigenze. Imponendo l'obbligo generale di attenersi agli standard bio di allevamento, l'iniziativa è troppo radicale. I prezzi di molte derrate alimentari aumenterebbero considerevolmente. Garantire il rispetto del divieto d'importazione per i prodotti di origine animale che non soddisfano gli standard richiesti sarebbe estremamente oneroso. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La legge protegge già il benessere degli animali

In Svizzera l'allevamento che non rispetta il benessere degli animali è vietato. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono pertanto inutile l'iniziativa. La dignità e il benessere di ogni singolo animale sono già tutelati per legge, indipendentemente dal numero di animali detenuti insieme. È il benessere di ogni singolo animale a essere determinante e non il numero di capi presenti nell'azienda.

La Confederazione promuove l'allevamento rispettoso degli animali

Un numero crescente di bovini, suini e polli beneficia di condizioni di stabulazione particolarmente rispettose delle loro esigenze e può regolarmente uscire all'esterno. Gli agricoltori che si impegnano in modo particolare a favore del benessere degli animali ricevono incentivi supplementari.

Prezzi più elevati per molte derrate alimentari

A causa dei requisiti più elevati in materia di allevamento, il prezzo di derrate alimentari quali carne, latte, formaggio o uova e degli ingredienti di origine animale aumenterebbe. Lo stesso varrebbe per le derrate contenenti tali ingredienti. A risentirne sarebbero soprattutto i consumatori con un reddito basso. Per effetto dei prezzi più elevati in Svizzera, aumenterebbe probabilmente il fenomeno del turismo degli acquisti. Anche le aziende che trasformano prodotti di origine animale in Svizzera dovrebbero acquistarli a prezzi maggiori.

Offerta inferiore, libertà di scelta limitata

La libertà di scelta dei consumatori verrebbe pesantemente limitata, poiché sarebbero disponibili soltanto prodotti di origine animale che soddisfano gli standard bio di allevamento. Certi prodotti potrebbero scomparire del tutto dagli scaffali dei negozi.

Controllo complesso e costoso delle importazioni

Garantire il rispetto di standard più severi per le derrate alimentari importate sarebbe estremamente difficile e costoso, soprattutto per quelle contenenti ingredienti di origine animale, come la pasta all'uovo, il cioccolato al latte o i prodotti di panetteria. Nei Paesi di provenienza si dovrebbero istituire nuovi sistemi di controllo.

Il divieto d'importazione viola accordi internazionali

L'iniziativa esige che gli standard svizzeri siano applicati anche alle importazioni. Queste prescrizioni violerebbero accordi commerciali internazionali. Creando unilateralmente barriere commerciali, la Svizzera metterebbe a repentaglio i vantaggi di questi accordi, come per esempio l'accesso agevolato ai mercati internazionali.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)».

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-allevamento-intensivo](https://www.admin.ch/iniziativa-allevamento-intensivo)

§

Testo in votazione

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«No all'allevamento intensivo in Svizzera
[Iniziativa sull'allevamento intensivo]»
del 18 marzo 2022**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera
(Iniziativa sull'allevamento intensivo)», depositata il 17 settembre 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 2021³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 17 settembre 2019 «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo

¹ La Confederazione tutela la dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell'animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.

² L'allevamento intensivo consiste nell'allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.

³ La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni sull'importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

¹ RS 101

² FF 2019 5745

³ FF 2021 1244

§

Art. 197 n. 13⁴

13. Disposizione transitoria dell'art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)

¹ Le disposizioni d'esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l'articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

² La legislazione d'esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018⁵.

³ Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 80a la legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.

In dettaglio**Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto**

e

Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)

Le deliberazioni in Parlamento	→	30
Gli argomenti del comitato referendario	→	32
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	34
Il testo in votazione	→	36

Due oggetti, una riforma

Benché siano sottoposti a votazioni distinte, i due oggetti concernenti l'AVS sono connessi e costituiscono un'unica riforma (AVS 21). Se uno di essi non dovesse essere accettato, sarebbe respinta l'intera riforma. Il decreto federale consiste in una modifica costituzionale e in quanto tale necessita dell'approvazione da parte della maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Contro la legge federale che adegua le prestazioni dell'AVS è invece stato chiesto il referendum. Gli oppositori sono in particolare contrari all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne. Per l'accettazione della legge federale è sufficiente la maggioranza del Popolo.

Contesto

2,6 milioni di pensionati ricevono una rendita AVS¹. Per la maggior parte di loro questa rendita è una componente importante del reddito. Le rendite non sono però più garantite, poiché le uscite dell'AVS aumentano in misura maggiore rispetto alle entrate. Ciò è dovuto a due motivi. Innanzitutto le generazioni caratterizzate da forte natalità stanno raggiungendo l'età di pensionamento: il numero di pensionati che ricevono l'AVS aumenta quindi più in fretta del numero di persone con attività lucrativa che versano contributi all'AVS. In secondo luogo le rendite devono essere versate più a lungo, poiché aumenta la speranza di vita media. Pertanto tra qualche anno le entrate non saranno più sufficienti per finanziare tutte le rendite AVS. Nei prossimi dieci anni l'AVS avrà un fabbisogno finanziario di circa 18,5 miliardi di franchi².

Nessuna grande riforma negli ultimi 25 anni

Negli ultimi 25 anni tutti i tentativi di riformare l'AVS e risolvere a lungo termine i suoi problemi finanziari sono falliti. L'ultima grande riforma risale al 1997. Da allora numerosi progetti di riforma sono stati respinti dal Parlamento o in votazione popolare. È stato accettato soltanto il pacchetto relativo alla riforma fiscale e al finanziamento dell'AVS (RFFA) nel maggio 2019, che ha aumentato i contributi AVS prelevati sui salari come pure il contributo della Confederazione a favore dell'AVS. Grazie alla RFFA, dal 2020 l'AVS riceve circa 2 miliardi di franchi in più all'anno. Questo importo non è però sufficiente per stabilizzarne a lungo termine le finanze.

- 1 «Statistica AVS 2021», Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ([📄 bsv.admin.ch](https://www.bsv.admin.ch) > Assicurazioni sociali > AVS > Statistica)
- 2 «Le finanze dell'AVS con e senza AVS 21», UFAS, calcolo interno ([📄 bsv.admin.ch/avs21](https://www.bsv.admin.ch/avs21))

Un'unica età AVS di 65 anni per uomini e donne


La riforma AVS 21 introduce un'unica età AVS per uomini e donne, pari a 65 anni, quale punto di riferimento per il pensionamento flessibile: per questo motivo essa viene chiamata età di riferimento. Chi inizia a riscuotere la rendita all'età di 65 anni, riceve una rendita senza riduzioni né supplementi. La nuova età di riferimento 65 si applica anche alla previdenza professionale (casse pensioni).

Innalzamento graduale dell'età di riferimento delle donne

L'età di riferimento delle donne è portata da 64 a 65 anni in quattro tappe successive. Se, come previsto, la riforma entrerà in vigore nel 2024, il 1° gennaio 2025 l'età di riferimento sarà aumentata una prima volta di tre mesi: le prime interessate dall'innalzamento saranno quindi le donne nate nel 1961. La seconda tappa concerne le donne nate nel 1962: per loro l'età di riferimento sarà 64 anni e sei mesi. Per le donne del 1963 sarà 64 anni e nove mesi. Per le donne nate a partire dal 1964 sarà 65 anni. Dall'inizio del 2028 l'età di riferimento sarà quindi 65 anni per tutti.

Aumento graduale dell'età di riferimento delle donne

Ipotesi: entrata in vigore a inizio 2024, con aumento a partire dal 2025



Le misure compensative attenuano gli effetti dell'aumento dell'età AVS

L'aumento dell'età AVS può incidere sulla pianificazione del pensionamento delle donne che sono alle soglie della pensione. Per questo motivo sono previste due misure compensative. Se la riforma entrerà in vigore a inizio 2024, saranno le donne nate tra il 1961 e il 1969 a beneficiare di queste misure.

Condizioni migliori in caso di riscossione anticipata della rendita

La prima misura compensativa va a favore delle donne che iniziano a riscuotere la rendita AVS prima dell'età di riferimento. In caso di riscossione anticipata, la rendita AVS è ridotta per tenere conto del fatto che viene versata più a lungo. Per le donne nate tra il 1961 e il 1969, l'AVS 21 prevede una riduzione meno forte rispetto a quella normale, e ciò durante tutto il periodo di versamento della rendita. Più basso è il reddito medio prima del pensionamento, minore sarà la riduzione della rendita. Inoltre, a queste donne sarà ancora concessa la possibilità di anticipare la rendita AVS a partire dai 62 anni. Per le donne nate nel 1970 o successivamente si applicherà invece la stessa regola già in vigore per gli uomini: la riscossione anticipata sarà possibile al più presto dai 63 anni e la rendita AVS sarà ridotta secondo i tassi normali.

Supplemento di rendita in caso di rinuncia alla riscossione anticipata

La seconda misura compensativa concerne le donne nate dal 1961 al 1969 che non anticipano la riscossione della rendita: esse riceveranno un supplemento di rendita. Il supplemento, che sarà maggiore per i redditi bassi rispetto ai redditi alti, sarà graduato in funzione dell'anno di nascita e ammonterà a un importo compreso tra 12.50 e 160 franchi al mese. Sarà concesso per tutto il periodo di versamento della rendita. Il fatto di beneficiare del supplemento non comporterà la riduzione o la perdita di un eventuale diritto alle prestazioni complementari.

Pensionamento graduale e flessibile

Oggi chi sceglie il pensionamento anticipato può anticipare la riscossione della rendita AVS soltanto di uno o di due anni interi. Inoltre è costretto a riscuotere la rendita intera. Con l'AVS 21 il pensionamento sarà più flessibile: la rendita potrà essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni³; inoltre sarà possibile farsi versare soltanto una parte della rendita. Questo faciliterà il passaggio graduale al pensionamento. Come la nuova età di pensionamento di 65 anni, anche la maggiore flessibilità e la possibilità del versamento di rendite parziali si applicheranno contemporaneamente alla previdenza professionale.

3 Le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno riscuotere la rendita già dai 62 anni.

**Migliorare
la rendita**

Attualmente, chi continua a lavorare e a versare contributi dopo aver raggiunto l'età AVS non migliora la propria rendita AVS. Con la riforma, a determinate condizioni i contributi supplementari versati saranno invece considerati per il calcolo della rendita, qualora la persona in questione non abbia ancora raggiunto la rendita massima di 2390 franchi (3585 franchi per le coppie coniugate). L'AVS 21 rende così più interessante continuare l'attività lucrativa dopo i 65 anni.

Risparmi

Secondo i calcoli dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne riduce le uscite dell'AVS nei prossimi dieci anni di circa 9 miliardi di franchi. Le misure compensative hanno un costo di circa 2,8 miliardi di franchi. A ciò si aggiunge il costo degli altri adeguamenti delle prestazioni, come il pensionamento flessibile, pari a circa 1,3 miliardi di franchi. Complessivamente, fino al 2032 l'AVS 21 riduce le uscite dell'AVS di circa 4,9 miliardi di franchi⁴.

**Maggiori entrate
grazie all'aumento
dell'IVA**

Questi risparmi però non bastano per stabilizzare la situazione finanziaria dell'AVS e garantire le rendite. Per questo motivo l'AVS 21 prevede anche di incrementare le entrate aumentando l'IVA. L'aliquota normale dell'IVA passerà dall'attuale 7,7 per cento all'8,1 per cento. A taluni beni, come gli alimentari, i medicinali, i giornali, le riviste e i libri, si applica un'aliquota ridotta: questa passerà dal 2,5 al 2,6 per cento. L'aliquota speciale per il settore alberghiero sarà aumentata nella stessa misura, passando dal 3,7 al 3,8 per cento. In altre parole, a seguito del finanziamento dell'AVS un acquisto di 100 franchi costerà al massimo 40 centesimi in più. Per gli acquisti di alimentari l'aumento sarà al massimo di 10 centesimi per ogni 100 franchi di spesa.

4 «Le finanze dell'AVS con e senza AVS 21», UFAS, calcolo interno
([📄 bsv.admin.ch/avs21](https://www.bsv.admin.ch/avs21))

**Entrate pari a
12 miliardi di
franchi e risparmi
pari a 5 miliardi**

Fino al 2032 l'aumento dell'IVA procurerà all'AVS maggiori entrate stimate a 12,4 miliardi di franchi. Unitamente ai risparmi di circa 4,9 miliardi, entro il 2032 l'AVS disporrà così complessivamente di circa 17,3 miliardi di franchi in più. Secondo i calcoli dell'UFAS resterà un fabbisogno finanziario di circa 1,2 miliardi di franchi. Il Parlamento ha deciso che questo tema sarà affrontato nell'ambito di una prossima riforma dell'AVS⁵.

5 [Mozione 21.3462 «Mandato per la prossima riforma dell'AVS»](#)
([parlamento.ch](#) > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 21.3462)

Le deliberazioni

Parlamento

In Parlamento la riforma è stata oggetto di accesi dibattiti, in particolare riguardo al finanziamento supplementare dell'AVS, all'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne e alle misure compensative. Non sono tuttavia state messe in dubbio l'urgenza e le finalità della riforma: garantire il finanziamento dell'AVS e il versamento delle rendite, mantenendo le prestazioni attuali.

Finanziamento supplementare: aumento dell'IVA

In Parlamento nessuno ha contestato la necessità di dotare l'AVS di ulteriori risorse finanziarie, ma l'importo e la forma del finanziamento supplementare non hanno fatto l'unanimità. Il Consiglio federale aveva proposto di aumentare l'aliquota dell'IVA di 0,7 punti percentuali, una proposta che però ha trovato il sostegno soltanto di una minoranza del Parlamento. La maggioranza ha deciso di aumentare l'aliquota dell'IVA di 0,4 punti percentuali. È stata respinta pure una proposta che prevedeva un aumento di soli 0,3 punti percentuali.

Finanziamento supplementare: utili della Banca nazionale

Non hanno ottenuto il consenso della maggioranza nemmeno le proposte che miravano a destinare all'AVS gli utili che la Banca nazionale svizzera consegue grazie ai tassi d'interesse negativi. Secondo i fautori di questa soluzione, i tassi d'interesse negativi sottraggono denaro alla popolazione e la via più semplice per restituirglielo sarebbe proprio l'AVS. Per gli oppositori invece questo modo di procedere rappresenterebbe un'ingerenza inammissibile nell'autonomia della Banca nazionale.

Età di pensionamento unica

L'introduzione di un'età di pensionamento unica per uomini e donne pari a 65 anni ha suscitato accese discussioni. Una minoranza del Parlamento la considera una riduzione delle prestazioni che va a scapito soltanto delle donne. Per la maggioranza invece questo passo si giustifica in quanto contributo al risanamento delle finanze dell'AVS.

Maggiore flessibilità

Le opinioni divergevano anche sulla proposta del Consiglio federale di permettere alle donne e agli uomini la riscossione anticipata della rendita AVS già tre e non soltanto due anni prima dell'età di pensionamento. Questa proposta, che avrebbe permesso alle donne di continuare a usufruire del pensionamento anticipato a partire dai 62 anni estendendo tale possibilità anche agli uomini, non ha trovato il sostegno della maggioranza.


Misure compensative

Una netta maggioranza era favorevole all'adozione di misure volte a compensare l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne. L'entità e la durata di queste misure compensative erano però assai controverse. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si sono infine accordati per restituire alle donne nate nei primi nove anni interessati dall'innalzamento dell'età di pensionamento circa un terzo dei risparmi ottenuti.

Decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

[parlamento.ch](#) > Attività parlamentare > Curia Vista > Affari > 19.050

Votazione nel Consiglio nazionale



Votazione nel Consiglio degli Stati



Gli argomenti


Comitato referendario

I risparmi perseguiti con l'AVS 21 vengono scaricati esclusivamente sulle spalle delle donne, che già oggi ricevono pensioni di un terzo inferiori a quelle degli uomini. Nei prossimi dieci anni le loro rendite saranno decurtate di 7 miliardi di franchi. E questo è soltanto l'inizio: si sta già pianificando il pensionamento a 67 anni per tutti. Per proteggere le nostre rendite e la nostra assicurazione sociale più importante dobbiamo dire no alla riforma AVS 21.

Taglio delle rendite soltanto a scapito delle donne

Oggi le donne ricevono pensioni di un terzo inferiori a quelle degli uomini. Eppure la riforma AVS 21 prevede di risparmiare 7 miliardi di franchi nei prossimi dieci anni unicamente a scapito delle donne. In futuro esse perderanno pertanto un anno di rendita AVS, pari a circa 26000 franchi in meno. L'AVS 21 colpisce anche le coppie coniugate.

Già oggi le rendite delle donne sono di 1/3 inferiori!



Fonte: Rapporto UFAS Divario pensionistico di genere in Svizzera

Tra non molto dovremo lavorare tutti fino a 67 anni

Secondo quanto deciso dal Parlamento, se prevarrà il sì, già nel 2026 seguirà il prossimo smantellamento. Se l'AVS 21 è accettata, è già pianificato il pensionamento a 67 anni per tutti, salvo per una minoranza di persone a reddito alto, ossia chi potrà permettersi il pensionamento anticipato grazie a rendite più elevate.

La situazione reale sul mercato del lavoro

Già oggi soltanto la metà degli uomini e delle donne esercita ancora un'attività lucrativa nell'ultimo anno prima di raggiungere l'età di pensionamento. Le loro prospettive sul mercato del lavoro sono pessime, perché soltanto pochi datori di lavoro sono disposti ad assumere una persona anziana. L'aumento dell'età di pensionamento costringerà più persone alla disoccupazione di lunga durata o a dipendere dall'aiuto sociale.

Pagheremo di più per ottenere di meno

I premi delle casse malati e i prezzi aumentano e riducono il nostro potere d'acquisto. Con l'AVS 21 aumenterà però anche l'IVA: in altre parole pagheremo ancora di più, mentre l'AVS taglia le prestazioni! In un Paese in cui molte imprese realizzano guadagni stratosferici e la Banca nazionale accumula utili, ci sono soluzioni migliori per finanziare rendite AVS dignitose per tutti.


L'AVS è solida e affidabile

Le cifre parlano chiaro: l'AVS è solida e affidabile. Il 92 per cento dei lavoratori trae profitto da un'AVS forte. Soltanto l'8 per cento, costituito dalle persone a reddito alto, versa all'AVS più di quanto riceve. L'AVS non ha debiti e ha un saldo positivo. Sinora tutte le previsioni allarmistiche non si sono mai avverate, grazie all'evoluzione positiva dell'economia. Soltanto con un no possiamo proteggere dallo smantellamento la nostra assicurazione sociale più importante.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 [avs21-no.ch](https://www.avs21-no.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Per tutti noi in Svizzera è importante poter contare su un'AVS sana. Tuttavia, dopo 25 anni senza grandi riforme l'equilibrio finanziario dell'AVS è sempre più precario. Occorre una riforma. Con l'AVS 21 le finanze dell'AVS sono stabilizzate per circa dieci anni e si garantisce il livello attuale delle rendite. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Le rendite vengono garantite

Anche in futuro tutti devono poter fare affidamento sulle rendite AVS. Tuttavia le uscite dell'AVS aumentano in misura maggiore delle sue entrate e la situazione finanziaria dell'AVS peggiora sempre di più. La riforma garantisce il versamento delle rendite per i prossimi dieci anni circa.

Un compromesso tra aumento delle entrate e risparmi

La riforma è un compromesso tra un aumento delle entrate e la realizzazione di risparmi. Senza le entrate supplementari provenienti dall'IVA, tra pochi anni il finanziamento dell'AVS non sarà più sufficiente per versare le rendite. Oltre ad aumentare le entrate, è però anche necessario realizzare risparmi. È questo lo scopo dell'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne.

L'introduzione di un'unica età AVS è giustificata

La parificazione dell'età AVS delle donne e degli uomini è giustificata. Oggi le donne hanno una formazione migliore e la maggior parte di esse è attiva professionalmente; inoltre vivono più a lungo degli uomini. Le misure compensative attenuano l'impatto dell'innalzamento dell'età AVS per le donne che all'entrata in vigore della riforma sono prossime al pensionamento.

L'impegno per la parità salariale continua

Contro l'innalzamento dell'età AVS delle donne, gli oppositori sottolineano che i salari delle donne sono in media più bassi di quelli degli uomini. Ritengono che l'età AVS non possa essere innalzata finché non sarà eliminata questa disuguaglianza. Il Consiglio federale e il Parlamento sono consapevoli delle disparità salariali e si adoperano per porvi rimedio a lungo termine. La rinuncia a riforme nel settore dell'AVS non contribuisce ad aumentare la parità salariale.

Si crea un incentivo per lavorare oltre l'età AVS

Grazie alla riforma, molte persone potranno migliorare la loro rendita AVS continuando a esercitare un'attività lucrativa dopo l'età AVS. Chi ha lacune contributive potrà colmarle. In questo modo si crea un incentivo per continuare a lavorare. Ne traggono profitto non soltanto gli assicurati ma anche l'economia, che ha urgente bisogno di manodopera qualificata.

Viene favorito il pensionamento graduale

Quando si avvicina il pensionamento, molte persone hanno il desiderio di diminuire l'attività lucrativa in modo graduale. L'AVS 21 risponde a questa esigenza creando le premesse per un passaggio più flessibile dall'attività lavorativa al pensionamento.

Nell'interesse delle generazioni future

La stabilizzazione delle finanze dell'AVS è urgente. Negli ultimi 25 anni non vi è stata nessuna grande riforma dell'AVS. Più aspettiamo e più elevato sarà il prezzo che dovranno pagare le generazioni future per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'AVS e garantirne le rendite.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto e la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21).

Sì

[📄 admin.ch/riforma-AVS21](https://www.admin.ch/riforma-AVS21)

§

Testo in votazione

Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto del 17 dicembre 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 3^{ter} e 3^{quater}

^{3ter} Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

^{3quater} I proventi degli aumenti di cui al capoverso ^{3ter} sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2019 5179

² RS 101

§

Testo in votazione

**Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(LAVS)
(AVS 21)
Modifica del 17 dicembre 2021**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nel capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004 e nel capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008 «età legale del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».*

² *Nel capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 «età legale di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».*

³ *Negli articoli 29 capoverso 2 lettere a e b, nonché 29^{ter}, rubrica e capoverso 1, «periodo di contributo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «durata di contribuzione».*

Art. 3 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

^{1bis} Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 4 cpv. 2 lett. b

² Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

- b. i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1, fino a una volta e

¹ FF 2019 5179

² RS 831.10

§

mezzo l'importo della rendita di vecchiaia minima secondo l'articolo 34 capoverso 5; il Consiglio federale prevede la possibilità per gli assicurati di chiedere che tali redditi siano inclusi nel calcolo.

Art. 5 cpv. 3 lett. b

³ Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

² Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Si estingue con la morte dell'avente diritto.

Art. 29^{bis} Disposizioni generali per il calcolo della rendita

¹ La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento.

² Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento o decesso).

³ Se ha versato contributi all'AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'avente diritto può chiedere, una sola volta, che la rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall'attività lucrativa che l'avente diritto ha conseguito durante il periodo di contribuzione supplementare e sui quali ha versato contributi. I contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non fanno nascere il diritto a una rendita.

⁴ Eventuali lacune contributive possono essere colmate con i contributi versati dall'avente diritto tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i cinque anni successivi se durante tale periodo:

- a. l'avente diritto ha conseguito un reddito equivalente almeno al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa non ripartiti conseguiti nel corso del periodo di cui al capoverso 2; e
- b. i contributi versati su questo reddito corrispondono al contributo minimo annuo.

⁵ Il Consiglio federale disciplina il computo:

- a. dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita;
- b. dei periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni;

§

- c. degli anni concessi in più; e
- d. dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

⁶ Disciplina inoltre il momento in cui inizia il diritto alla rendita ricalcolata conformemente al capoverso 3.

Art. 29^{quinquies} cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a

³ I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

- a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;
- b. la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento;
- d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o
- e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

⁴ Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l'articolo 40; e

Art. 29^{sexies} cpv. 3, secondo periodo

³ ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 29^{septies} cpv. 6, secondo periodo

⁶ ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 34^{bis} 1a. Misura compensativa per le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita

¹ Salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, le donne della generazione di transizione che riscuotono la rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita. Sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, il supplemento di rendita di base ammonta a 160 franchi al mese;

§

- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 100 franchi al mese;
- c. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 50 franchi al mese.

² Il supplemento di rendita di base è graduato come segue:

Anno di nascita	Supplemento di rendita mensile in % del supplemento di base
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 (anno dell'entrata in vigore) + 1 - 64]</i>	25
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 2 - 64]</i>	50
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 3 - 64]</i>	75
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 4 - 64]</i>	100
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 5 - 64]</i>	100
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 6 - 64]</i>	81
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 7 - 64]</i>	63
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 8 - 64]</i>	44
Donne nate nel <i>[anno dell'entrata in vigore + 9 - 64]</i>	25

³ Appartengono alla generazione di transizione le donne che raggiungono l'età di riferimento nei nove anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

⁴ Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita calcolata conformemente all'articolo 34. Non è sottoposto alla riduzione di cui all'articolo 35.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il diritto delle donne con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35 cpv. 1 e 3, secondo periodo

¹ La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invaldità.

³ ... Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono soltanto una percentuale della rendita.

§

Art. 35^{ter} cpv. 2

² In caso di differimento della riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è differita nella stessa misura percentuale.

*Titolo prima dell'art. 39***IV. Riscossione flessibile della rendita***Art. 39* Riscossione differita della rendita di vecchiaia

¹ Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo.

² Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso.

³ La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controllore attuariale delle prestazioni differite.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni.

Art. 40 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

¹ Chi adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia può, dal compimento dei 63 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la possibilità di revocare la riscossione anticipata in caso di concessione a posteriori di una rendita d'invalidità.

² Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.

³ Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

⁴ In deroga all'articolo 29^{ter} capoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

⁵ Il calcolo della rendita anticipata è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

§

cui l'avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa. Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 1 e 2.

Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

¹ La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

² Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.

³ Se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, le aliquote di riduzione sono ridotte del 40 per cento.

Art. 40b Combinazione di riscossione anticipata e riscossione differita della rendita di vecchiaia

¹ Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può differire la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

² La percentuale di rendita differita non può più essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è già stata aumentata una volta durante il periodo di riscossione anticipata.

Art. 40c Aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Le donne della generazione di transizione a partire dai 62 anni compiuti possono anticipare la riscossione della rendita secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 40b. Alla rendita anticipata si applicano le aliquote di riduzione seguenti:

Anni di anticipazione	Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro	Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque	Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per cinque
1		0	2,5
2		2	4,5
3		3	6,5
			3,5
			6,5
			10,5

§

Art. 43^{bis} cpv. 1, 2 e 4

¹ Ha diritto all'assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGGA³) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera.

² Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

⁴ Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno d'importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

Art. 43^{ter} Contributo per l'assistenza

Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42^{quater}–42^{octies} LAI⁴.

Art. 44 cpv. 2

² Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGGA⁵, una volta all'anno. L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.

Art. 64 cpv. 2^{bis}, primo periodo

^{2bis} Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d'età. ...

Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

³ RS 830.1

⁴ RS 831.20

⁵ RS 830.1

§

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f

¹ Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;
- e. gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoversi 3 e 3^{ter} Cost. destinati all'assicurazione medesima;
- f. il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione

¹ Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate.

² L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

Titolo prima dell'art. 111 e art. 111

Abrogati

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21)

a. Età di riferimento delle donne

L'età di riferimento è di:

- a. 64 anni per le donne nate nel *[anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 (anno dell'entrata in vigore) - 64]* o anteriormente;
- b. 64 anni e tre mesi per le donne nate nel *[anno dell'entrata in vigore + 1 - 64]*;
- c. 64 anni e sei mesi per le donne nate nel *[anno dell'entrata in vigore + 2 - 64]*;
- d. 64 anni e nove mesi per le donne nate nel *[anno dell'entrata in vigore + 3 - 64]*;

§

- e. 65 anni per le donne nate nel *[anno dell'entrata in vigore + 4 – 64]* o successivamente.

b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 non hanno ancora compiuto i 70 anni e hanno totalizzato periodi di contribuzione dopo l'età di 65 anni possono chiedere che la loro rendita venga ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 3 e 4.

c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Alle rendite di vecchiaia delle donne la cui riscossione anticipata è in corso al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 40c rimane applicabile il diritto previgente per tutto il periodo di riscossione anticipata. Al momento in cui l'assicurata raggiunge l'età di riferimento la rendita di vecchiaia è ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis}, tenendo conto delle aliquote di riduzione previste all'articolo 40c.

d. Età per la riscossione anticipata

Nell'anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 le donne possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti.

e. Adeguamento delle aliquote di riduzione e d'aumento

Il Consiglio federale adegua le aliquote d'aumento di cui all'articolo 39 capoverso 3 e le aliquote di riduzione di cui all'articolo 40a capoversi 1 e 3 al più presto il 1° gennaio 2027.

IV

All'atto della pubblicazione della presente legge nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Cancelleria federale è autorizzata a sostituire le formule in corsivo contenute nell'articolo 34^{bis} e nelle disposizioni transitorie con i corrispondenti anni di nascita.

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatti salvi i capoversi seguenti, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 17 dicembre 2021⁶ sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

⁴ Gli articoli 34^{bis} e 40c entrano in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge con effetto durante nove anni.

§

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁷

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 124, titolo marginale e capoverso 1, nonché 124a, titolo marginale e capoverso 1 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 89a cpv. 6 n. 2a

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993⁸ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b),

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁰ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 10 cpv. 3

³ Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹¹, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 22^{bis} cpv. 4

⁴ Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹², ma al

⁷ RS 210

⁸ RS 831.42

⁹ RS 831.40

¹⁰ RS 831.20

¹¹ RS 831.10

¹² RS 831.10

§

più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 30 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- a. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹³, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;
- b. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
- c. decede.

Art. 42 cpv. 4 e 4bis

⁴ L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42^{bis} capoverso 3.

^{4bis} Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

- a. che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹⁴; o
- b. in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 42^{septies} cpv. 3 lett. b

³ Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- b. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹⁵ o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; o

Art. 47 cpv. 3

³ Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPG, una volta all'anno. L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.

Art. 74 cpv. 2

² I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹⁶.

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 831.10

¹⁵ RS 831.10

¹⁶ RS 831.10

§

3. Legge federale del 6 ottobre 2006¹⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 4 capoverso 1 lettere b numero 1 e d, nonché 5 capoverso 3 lettera a, «periodo di contributo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «durata di contribuzione».

Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}, a^{quater} e b n. 2

¹ Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA¹⁸) hanno diritto a prestazioni complementari se:

- a^{bis}. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- a^{quater}. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;
- b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:
 - 2. la persona deceduta avesse compiuto tale durata di contribuzione, e, quali persone vedove, non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 5 cpv. 3 lett. b-d

³ Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:

- b. cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁰ e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;
- c. cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;
- d. dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.

17 RS 831.30

18 RS 830.1

19 RS 831.10

20 RS 831.10

§

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis, 1^{ter} e 3 lett. h

¹ Sono computati come reddito:

dbis. la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS²¹ oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;

^{1^{ter}} Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI²² non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

³ Non sono computati:

h. il supplemento di rendita secondo l'articolo 34^{bis} LAVS.

Art. 13 cpv. 3

³ Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

4. Legge federale del 25 giugno 1982²³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 10 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 2, 15 capoverso 1 lettera a, 24 capoverso 3 lettera b, 33b, rubrica, 34a capoverso 4, 36 capoverso 1 e 41 capoverso 3 «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

² Negli articoli 14 capoverso 1 e 31 «età che dà diritto alla rendita» è sostituito con «età di riferimento».

³ Nell'articolo 33a capoverso 2 «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituito con «età di riferimento regolamentare».

⁴ Nell'articolo 49 capoverso 1 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

⁵ Nell'articolo 60a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 13 Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia

¹ L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁴.

²¹ RS 831.10

²² RS 831.20

²³ RS 831.40

²⁴ RS 831.10

§

² L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.

³ Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.

Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

¹ L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L'istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.

² Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.

³ La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

⁴ L'istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.

Art. 13b Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia

¹ La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

² L'assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

Art. 21 cpv. 1

¹ Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.

Art. 37 cpv. 2

² L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13b) gli sia versato come liquidazione in capitale.

§

Art. 47a cpv. 4, primo periodo

⁴ L'assicurazione termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento regolamentare. ...

Art. 49 cpv. 2 n. 2

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b);

Art. 79b cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:

- a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
- b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

5. Legge del 17 dicembre 1993²⁵ sul libero passaggio

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 16 capoverso 5 «limite d'età ordinario previsto nel regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento prevista dal regolamento».*

² *Nell'articolo 17 capoverso 2 lettere a, b e c «limite ordinario d'età» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento».*

³ *Nell'articolo 22e capoverso 2 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».*

Art. 1 cpv. 4

⁴ Essa non si applica ai rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza che non è finanziato secondo il sistema di capitalizzazione accorda il diritto a una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la sta-

²⁵ RS 831.42

²⁶ RS 831.10

§

bilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982²⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP).

Art. 8 cpv. 3 e 4

³ In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalità parziale, l'istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalità percepite, necessarie per:

- a. calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
- b. garantire il rispetto del numero massimo di riscossioni parziali ammesse in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).

⁴ In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.

Art. 24f, secondo periodo

... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.

6. Legge federale del 20 marzo 1981²⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 18 capoverso 1 «età ordinaria di pensionamento», e nell'articolo 20 capoverso 2^{ter} «età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita», sono sostituiti con «età di riferimento».

Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo

² ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

Art. 22 **Revisione della rendita**

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPG²⁹, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto anticipa la riscossione della totalità della rendita AVS

²⁷ RS 831.40

²⁸ RS 832.20

²⁹ RS 830.1

§

in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo

⁴ ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

7. Legge federale del 19 giugno 1992³¹ sull'assicurazione militare

Art. 41 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui non può essere assegnata una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 43 cpv. 1

¹ Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica:

- a. le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³³;
- b. le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 47 cpv. 1

¹ Dal momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS³⁴, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invaldità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

³⁰ RS 831.10

³¹ RS 833.1

³² RS 831.10

³³ RS 831.10

³⁴ RS 831.10

§

Art. 51 cpv. 4

⁴ Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³⁵, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

8. Legge del 25 settembre 1952³⁶ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 1a cpv. 4^{bis}

^{4bis} Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

9. Legge del 25 giugno 1982³⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. d

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- d. ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³⁹;

Art. 13 cpv. 3

Abrogato

³⁵ RS 831.10

³⁶ RS 834.1

³⁷ RS 831.10

³⁸ RS 837.0

³⁹ RS 831.10

§

Art. 18c cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

Art. 27 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliera e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴⁰ e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

10. Legge federale del 19 giugno 2020⁴¹ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Art. 3 cpv. 1

¹ Chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:

- a. raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁴² sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; o
- b. ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che al raggiungimento dell'età di riferimento avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁴³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Art. 14 cpv. 3

³ Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue inoltre se al momento in cui si ha diritto alla riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia è prevedibile che al raggiungimento dell'età di riferimento si avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC⁴⁴.

⁴⁰ RS 831.10

⁴¹ RS 837.2

⁴² RS 831.10

⁴³ RS 831.30

⁴⁴ RS 831.30

In dettaglio


Modifica della legge federale sull'imposta preventiva

Gli argomenti del comitato referendario	→	64
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	66
Il testo in votazione	→	68

L'imposta preventiva

Le imprese ma anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si procurano denaro emettendo ad esempio obbligazioni. Di regola chi acquista un'obbligazione, e dunque presta denaro, riceve in cambio degli interessi. Su questi interessi da obbligazioni svizzere la Confederazione riscuote un'imposta preventiva del 35 per cento, intesa a garantire l'imposta sul reddito e sulla sostanza. L'imposta preventiva è automaticamente rimborsata se la persona privata domiciliata in Svizzera ha indicato correttamente gli interessi nella sua dichiarazione d'imposta.

Come funziona l'imposta preventiva



* Se gli investitori vivono all'estero, il rimborso dell'imposta preventiva può essere parziale o addirittura nullo.

**Un rimborso
difficoltoso**

Il disbrigo della procedura concernente l'imposta preventiva è oneroso per gli investitori, le imprese, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Per le imprese e per i privati domiciliati all'estero il rimborso è complicato, poiché devono presentare una richiesta di rimborso. Se questa proviene dall'estero, per motivi giuridici essi otterranno, a seconda dei casi, soltanto un rimborso parziale o addirittura nullo. L'imposta preventiva rende quindi le obbligazioni svizzere poco interessanti, in particolare per gli investitori esteri.

**Eludere l'imposta
preventiva**

Molti Paesi non hanno un'imposta comparabile oppure l'imposta applicata è inferiore. Pertanto molte imprese svizzere emettono le loro obbligazioni principalmente all'estero ed evitano così l'imposta preventiva. Per questo motivo, è impossibile garantire che tutti i redditi da interessi siano effettivamente tassati.

**Concorrenza
internazionale**

Il mercato obbligazionario in Svizzera è poco sviluppato e tende a contrarsi ulteriormente. Nel 2020 il volume di emissione delle nuove obbligazioni è stato inferiore del 20 per cento circa rispetto al 2010¹. La Svizzera non può tenere il passo con l'estero: tenuto conto della loro forza economica, le piazze finanziarie di Singapore, Corea del Sud, USA e Regno Unito emettono un numero significativamente superiore di obbligazioni rispetto al nostro Paese. Il Lussemburgo è primo in classifica².

- 1 Calcolo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC sulla base di cifre della Banca nazionale svizzera BNS ([🔗 snb.ch/it](https://www.snb.ch/it) > Statistiche > Portale di dati della BNS > Apri il link > Tabellenangebot > Finanzmarkt > Kapitalmarkt > Kapitalmarktbeanspruchung durch CHF-Anleihen)
- 2 Beirat Zukunft Finanzplatz, Erhebliches Entwicklungspotential für den Schweizer Kapitalmarkt, Internationaler Vergleich und Analyse der Möglichkeiten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen, aprile 2018, pag. 4 ([🔗 dff.admin.ch](https://www.dff.admin.ch) > Il DFF > Comunicati stampa > Altri rapporti > Beirat Zukunft Finanzplatz - Internationaler Vergleich und Analyse der Möglichkeiten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen, 8.6.2018)

Cosa prevede la legge?

Per le obbligazioni svizzere

L'imposta preventiva sulle obbligazioni deve essere abolita, poiché ha effetti negativi sull'economia svizzera. Chi acquista obbligazioni svizzere di nuova emissione o investe in fondi con obbligazioni non dovrà più pagare l'imposta preventiva sugli interessi. Gli interessi maturati sulle obbligazioni esistenti continueranno a essere assoggettati all'imposta.

Per i conti bancari

L'imposta preventiva sarà abolita anche sugli interessi maturati sui conti bancari di persone giuridiche (ad es. le società anonime) e di investitori esteri. L'obbligo di tenere la contabilità o lo scambio automatico di informazioni garantiscono già oggi che i redditi derivanti dagli interessi siano tassati in modo corretto. I privati residenti in Svizzera continueranno a essere assoggettati all'imposta.

Per la tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione sarà abolita per le obbligazioni svizzere e alcuni altri titoli³. Attualmente essa è riscossa sulla compravendita di tali titoli e ammonta all'1,5 per mille per i titoli svizzeri e al 3 per mille per i titoli esteri. Questa tassa continuerà ad essere applicata in caso di negoziazione di obbligazioni estere. Le altre due tasse di bollo, ovvero la tassa d'emissione e la tassa sui premi d'assicurazione non sono oggetto della presente riforma.

Evitare i doppi rimborsi

Il Parlamento ha anche deciso di prendere misure volte ad escludere un rimborso doppio o erroneo dell'imposta preventiva sui dividendi⁴.

Ulteriori modifiche

Inoltre, saranno aggiornate le disposizioni penali della legge federale sull'imposta preventiva e della legge federale sulle tasse di bollo, adeguate singole disposizioni procedurali nonché introdotte agevolazioni in caso di vizio di forma.

3 Riguarda i fondi del mercato monetario estero con una durata residua limitata e le partecipazioni di almeno il 10 per cento.

4 Ad es. in caso di pagamenti sostitutivi dopo la vendita di azioni.

La Confederazione si attende maggiori entrate

Il Consiglio federale ritiene che molte imprese ricominceranno a procurarsi capitale in Svizzera non appena le misure entreranno in vigore. Il valore aggiunto che ne consegue dovrebbe generare maggiori entrate fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni. Nel migliore dei casi, la riforma potrebbe pertanto già autofinanziarsi nell'anno in cui entrerà in vigore⁵.

Ripercussioni finanziarie quantificabili

Le ripercussioni delle misure previste dalla revisione sono in parte quantificabili e in parte, laddove mancano i dati, non quantificabili⁶. Le misure quantificabili comporteranno una diminuzione delle entrate di circa 25 milioni di franchi all'anno per quanto riguarda la tassa di negoziazione, poiché le obbligazioni svizzere ne saranno esentate. Per quanto concerne l'imposta preventiva, il calo del gettito nell'anno dell'entrata in vigore è stimato in un importo in milioni pari a due cifre⁷, quasi interamente a carico della Confederazione. Negli anni successivi le minori entrate generate da questa imposta aumenteranno, poiché ci saranno sempre più obbligazioni in scadenza che verranno sostituite da obbligazioni esenti da imposta. A condizioni economiche e tassi d'interesse costanti, sul lungo termine il minor gettito annuo derivante dalle misure quantificabili ammonterà a 215–275 milioni di franchi svizzeri. Se il livello dei tassi d'interesse continuerà ad aumentare, aumenteranno anche le minori entrate dovute alla riforma.

5 Vedi Rapport de l'AFC du 15.12.2021: actualisation des conséquences financières, pag.3: ([parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > 21.024 > Legge federale sull'imposta preventiva. Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi > Documenti delle commissioni pubblici > Altri rapporti)

6 La stima è stata elaborata dall'AFC nell'ambito della trattazione parlamentare e si basa sul prevalente livello basso dei tassi di interesse; vedi Rapport de l'AFC du 15.12.2021

7 Poiché il rimborso dell'imposta preventiva può essere richiesto entro tre anni al massimo, è possibile prevedere che le istanze di rimborso dopo l'entrata in vigore della riforma ammonteranno a oltre un miliardo di franchi. La Confederazione ha costituito riserve al riguardo: ciò significa che non deve risparmiare altrove.

**Ripercussioni
finanziarie non
quantificabili**

Gli effetti dell'abolizione della tassa di negoziazione su determinati altri titoli⁸ e le ripercussioni finanziarie dovute ai cambiamenti di comportamento dei privati non possono essere quantificati. La misura volta a escludere i doppi rimborsi garantisce il gettito dell'imposta preventiva.

8 Riguarda i fondi del mercato monetario estero con una durata residua limitata e le partecipazioni di almeno il dieci per cento.

Gli argomenti

Comitato referendario

Con l'abolizione dell'imposta preventiva le grandi imprese beneficeranno di nuovi privilegi. Sul mercato dei capitali potranno finanziarsi a condizioni più vantaggiose. Al contempo, l'abolizione favorirà la criminalità fiscale di oligarchi e grandi investitori. Questo provocherà una riduzione delle entrate fiscali annue fino a 800 milioni di franchi; di questi la Confederazione stima che almeno 480 milioni confluiranno all'estero. Una volta ancora saranno i cittadini a doversi far carico di questi costi.

Nessun rispetto per la decisione popolare

A inizio anno, in occasione della votazione sulle tasse di bollo, il Popolo si è espresso chiaramente contro nuovi privilegi per i grandi gruppi aziendali. Ora si vota di nuovo su un progetto simile: a trarne vantaggio saranno circa 200 grandi imprese quando avranno bisogno di procurarsi capitale. Le PMI invece non ne beneficeranno, visto che non si finanziano con le obbligazioni.

Un vantaggio solo per le grandi imprese



- Quota delle grandi imprese che ne beneficiano
- Quota delle PMI che restano a mani vuote

I risparmiatori comuni saranno svantaggiati

L'imposta preventiva continuerà a gravare sui cittadini, mentre sarà abolita per i grandi investitori e gli oligarchi. Questa disparità di trattamento è incomprensibile.

La criminalità fiscale sarà incoraggiata

La Confederazione scrive: «[L'imposta preventiva] si prefigge in primo luogo di arginare il fenomeno della sottrazione d'imposta». A chi dichiara correttamente i redditi di capitali mobili, l'imposta è rimborsata. In caso di abolizione, per i grandi investitori verrà a cadere l'incentivo a non frodare il fisco.

Almeno 480 milioni finiscono all'estero

Le ripercussioni di questa modifica di legge vengono minimizzate. Secondo la Confederazione, presupponendo un livello di interessi normale, la perdita di gettito fiscale ammonterà a 600–800 milioni di franchi all'anno. Sarà la popolazione a doversi addossare i costi. Si sostiene inoltre che il progetto aiuti l'economia svizzera: in realtà almeno 480 milioni di franchi confluiranno direttamente all'estero.

Dove finirà il denaro?



Fonte: stima dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, valori in caso di livello di interesse normale.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

privilegi-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Da anni le obbligazioni sono negoziate prevalentemente all'estero. La riforma intende riportare questa attività nel nostro Paese per creare posti di lavoro e generare valore aggiunto. Già nel giro di pochi anni la Svizzera potrà realizzare maggiori entrate. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Maggiori entrate fiscali e più posti di lavoro

L'imposta preventiva sulle obbligazioni danneggia la Svizzera poiché è complicata e onerosa. Le imprese svizzere la evitano procurandosi capitale all'estero. Nel nostro Paese il valore delle obbligazioni di nuova emissione è diminuito del 20 per cento dal 2010 e posti di lavoro sono andati persi. Il presente progetto intende recuperare posti di lavoro ed entrate fiscali.

Impulsi positivi per l'economia

Nonostante la sua lunga tradizione e la grande esperienza nel settore finanziario, la Svizzera dispone di un mercato obbligazionario poco sviluppato. Con il presente progetto si intende finalmente cogliere un'occasione per consentire al nostro Paese di riguadagnare attrattiva.

Aumentare la negoziazione di titoli

Anche la tassa di negoziazione rende la piazza finanziaria svizzera poco interessante. La sua abolizione sulla negoziazione di obbligazioni svizzere può riportare capitali nel nostro Paese.

Urgente e importante

La riforma fiscale dell'OCSE inizia ad essere applicata: circa 140 Stati hanno deciso di introdurre una tassa minima per le grandi imprese. Questa tassa minaccia la competitività del nostro Paese. È dunque importante offrire vantaggi in altri settori, in modo che la Svizzera resti competitiva e attrattiva anche in futuro.

Abolizione parziale ed equilibrata

Con la riforma l'imposta preventiva sarà abolita solo nei casi in cui risulta essere più dannosa che vantaggiosa. La riforma non stravolge tuttavia l'impianto dell'imposta preventiva e incide soltanto su una piccola parte delle entrate.

Semplificazione amministrativa

L'imposta preventiva è complicata e onerosa. L'abolizione parziale semplificherà i processi amministrativi per le imprese nonché per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. L'onere amministrativo si ridurrà anche per gli investitori, poiché non dovranno più esperire la complicata procedura di rimborso. Per gli investitori che vivono all'estero, le obbligazioni svizzere diventeranno inoltre più interessanti a livello fiscale.

Riduzione dei costi di finanziamento

Se l'imposta preventiva sulle obbligazioni è abolita, le obbligazioni che vi erano assoggettate diventano più interessanti. Confederazione, Cantoni e Comuni potrebbero dunque offrire le loro obbligazioni a interessi più bassi, riducendo il costo degli interessi versati dallo Stato. Se il livello dei tassi di interesse aumenta, grazie alla riforma, lo Stato dovrebbe conseguire maggiori risparmi. Anche le imprese possono finanziarsi in modo più vantaggioso. Ciò crea le condizioni ideali per una piazza imprenditoriale forte in Svizzera.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sull'imposta preventiva.

Sì

 admin.ch/imposta-preventiva

§

Testo in votazione

**Legge federale
sull'imposta preventiva
(LIP)
(Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)
Modifica del 17 dicembre 2021**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 aprile 2021¹,
decreta:*

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 8 capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 2, 24 capoverso 5 e 25 capoverso 2 «ordinanza d'esecuzione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Consiglio federale».

² Concerne soltanto il testo tedesco

³ Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 4

A. Oggetto dell'imposta
1. Redditi di capitali mobili
1. Norma

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto:

- a. gli interessi e tutti gli altri redditi da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera (averi di clienti) detenuti presso:
 1. banche e casse di risparmio svizzere secondo l'articolo 1 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche,
 2. assicuratori svizzeri secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che sono titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LSA o sono assoggettati a una sorveglianza cantonale;
- b. le parti di utile e tutti gli altri redditi da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di

1 FF 2021 976

2 RS 642.21

3 RS 952.0

4 RS 961.01

§

partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;

- c. gli interessi, le parti di utile e tutti gli altri redditi da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d. i redditi da pagamenti sostitutivi per i redditi di capitali di cui alle lettere a–c.

² Il trasferimento all'estero della sede è fiscalmente equiparato alla liquidazione.

³ Le disposizioni della presente legge riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol si applicano parimenti alle persone che li gestiscono, custodiscono o rappresentano.

⁴ Le disposizioni della presente legge riguardanti le società di capitali e le società cooperative si applicano parimenti alle società in accomandita e alle società di investimento a capitale fisso di cui all'articolo 110 LICol.

Art. 5

Non sono soggetti all'imposta preventiva:

2. Eccezioni
a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative

- a. le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta (LIFD) che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata;
- b. le prestazioni volontarie di una società di capitali o di una società cooperativa, sempre che costituiscano oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD.

Art. 5a

b. Riserve da apporti di capitale

¹ Il rimborso delle riserve da apporti di capitale forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale, se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica

§

di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 2 è riservato.

² In occasione del rimborso delle riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è impossibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto separato per le riserve da apporti di capitale.

³ Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD⁷ o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione, una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b o 3 LIFD o un trasferimento transfrontaliero della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società di capitali o società cooperativa che effettua il versamento;
- d. in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.

⁴ La società di capitali o società cooperativa deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

⁵ I capoversi 2-4 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Art. 5b

c. Interessi

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva gli interessi:

§

- a. degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- b. dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per i casi di sopravvivenza o di morte aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità o la previdenza sociale.

² Il Consiglio federale può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un creditore o una persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio o presso lo stesso assicuratore; l'AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 5c

d. Investimenti
collettivi
di capitale

Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol⁸, non sono soggetti all'imposta preventiva, sempre che siano allibrati separatamente:

- a. i profitti di capitale;
- b. i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto;
- c. i rimborsi dei versamenti di capitale fatti dagli investitori;
- d. i redditi da obbligazioni e da cartelle ipotecarie emesse in serie.

Art. 7 cpv. 3

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi nel senso dell'articolo 5b capoverso 1 lettera b, qualunque sia il motivo del versamento.

Art. 9 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 10

B. Obbligazione
fiscale
I. Contribuente

¹ L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

² Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol⁹, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso o la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

³ Nel caso di pagamenti sostitutivi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d, soggetto fiscale è la persona che effettua il pagamento, la

§

girata, l'accreditamento, il computo o la compensazione dei redditi imponibili.

Art. 11 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol¹⁰ qualora venga presentata una dichiarazione bancaria.

Art. 12 cpv. 1

¹ Per i redditi di capitali di cui all'articolo 4 capoverso 1 e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. In caso di trasferimento all'estero della sede (art. 4 cpv. 2), la scadenza della prestazione imponibile coincide con il momento della decisione.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6;

Art. 14 cpv. 1

¹ L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento, del computo o della compensazione della prestazione imponibile. Ogni accordo contrario a tale obbligo è nullo.

Art. 15 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sono responsabili in solido con il contribuente:

- a. per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali o società cooperativa, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol¹¹ che sono stati sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b. per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali, da una società cooperativa o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol che trasferiscono la sede

¹⁰ RS 951.31

¹¹ RS 951.31

§

all'estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica o dell'investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol.

^{1bis} La banca depositaria di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa, se:

- a. la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili della società in accomandita ha il domicilio all'estero; o
- b. i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali o società cooperative cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero.

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c

¹ L'imposta preventiva scade:

- a. sugli interessi degli averi di clienti: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- c. sugli altri redditi da capitale di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a e sulle vincite ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 20a cpv. 1

¹ Per le vincite in natura ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, l'organizzatore è tenuto a soddisfare all'obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

Inserire prima del titolo del capo secondo

Art. 20b

C. Vizi di forma Il solo vizio di forma non giustifica la riscossione di un credito fiscale dell'imposta preventiva se risulta chiaro, o la persona soggetta all'imposta prova, che la mancata osservanza di una prescrizione formale non ha comportato una perdita fiscale per la Confederazione.

Art. 21 cpv. 1 lett. b

¹ L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22–28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:

§

- b. per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.

Art. 26

3. Investimenti
collettivi
di capitale

Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol¹² possono far valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a loro carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

4. Portatori
stranieri di quote
di investimenti
collettivi
di capitale
svizzeri

I portatori domiciliati all'estero di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol¹³ hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

*Art. 28 cpv. 1 e 2*¹ *Abrogato*

² I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 2007¹⁴ sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi di clienti nonché sul reddito fruttato da questi valori.

*Inserire prima del titolo del capo terzo**Art. 33a*

C. Vizi di forma

Il solo vizio di forma non giustifica il rifiuto al rimborso se risulta chiaro, o la persona soggetta all'imposta prova, che la mancata osservanza di una prescrizione formale non ha comportato una perdita fiscale per la Confederazione.

Art. 56 cpv. 2

² L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva e l'AFC hanno diritto di ricorrere.

¹² RS 951.31

¹³ RS 951.31

¹⁴ RS 192.12

§

A. Infrazioni
I. Sottrazione

Art. 61

¹ È punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

- a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;
- b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
- c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva o un altro profitto fiscale illecito.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e comminatoria, nonché 1^{bis}

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente l'applicazione legale dell'imposta preventiva:

- c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in una dichiarazione bancaria, in un'istanza di rimborso o di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

Comminatoria: si veda la frase introduttiva

^{1bis} Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 63

III. Violazione
dell'obbligo
di trasferire
l'imposta

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva.

Art. 64

IV. Inosservanza
di prescrizioni
d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;
- b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d'esecuzione per gli atti di cui all'articolo 20 capoverso 3;
- d. non rispetta il termine di cui all'articolo 20a capoverso 2.

§*Art. 69**Abrogato**Art. 70e*

VII. Disposizio-
ne transitoria
della modifica
del 17 dicembre
2021

Agli interessi da obbligazioni emesse formalmente prima del 1° gennaio 2023 da una persona domiciliata in Svizzera si applicano l'articolo 4 capoverso 1 lettera a del diritto anteriore e le relative disposizioni sulla riscossione e il rimborso dell'imposta, nonché quelle penali.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatti salvi i capoversi 3 e 4.

³ L'articolo 4 capoverso 1 lettera a del diritto vigente è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023.

⁴ L'articolo 70e entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973¹⁵ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6, b^{bis} e b^{ter}

¹ La Confederazione riscuote tasse di bollo su:

b. la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri ed esteri:

1. *Abrogato*

6. *Abrogato*

b^{bis}. la negoziazione delle obbligazioni estere;

b^{ter}. la negoziazione di documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati alle lettere b e b^{bis};

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1, a^{bis}, b e c

² Sono documenti imponibili:

a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:

1. *Abrogato*

a^{bis}. le obbligazioni emesse da persona domiciliata all'estero;

b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, che nella loro funzione economica corrispondono a quelli di cui alle lettere a e a^{bis};

c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a, a^{bis} e b.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, f, g, g^{bis} e k

¹ Non soggiacciono alla tassa:

a. l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol¹⁶ svizzeri;

f. l'emissione di obbligazioni di debitori esteri nonché di diritti di partecipazione a società estere, comprese l'assunzione definitiva di titoli da

¹⁵ RS 641.10

¹⁶ RS 951.31

§

- parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
- g. il commercio di titoli del mercato monetario esteri;
 - g.^{bis} l'emissione e il riscatto di quote di fondi del mercato monetario esteri che limitano gli investimenti in valori mobiliari a quelli con una durata residua massima di 397 giorni fino alla data della scadenza;
 - k. la mediazione o la compera e vendita di partecipazioni svizzere o estere di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di altre società attraverso un negoziatore di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera d, sempre che la partecipazione costituisca un attivo fisso ai sensi dell'articolo 960d del Codice delle obbligazioni¹⁷.

Art. 45

¹ È punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e comminatoria, nonché 1^{bis}

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:

Comminatoria: si veda la frase introduttiva

^{1bis} Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione cui fu subordinata un'autorizzazione speciale;
- b. contravviene a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo.

§**2. Legge del 19 giugno 2015¹⁸ sull'infrastruttura finanziaria**

Art. 77 cpv. 1 lett. e

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:

- e. Amministrazione federale delle contribuzioni.

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 settembre 2022:

No

Iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)»

Sì

Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

Sì

Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)

Sì

Modifica della legge federale sull'imposta preventiva



VotInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

